



Bondeno



Cento



Mirabello



Poggio Renatico



Sant'Agostino



Vigarano Mainarda

Provincia di Ferrara

Sant'Agostino Comune Capofila Istituzionale

S I S M I C A

SERVIZIO INTERCOMUNALE PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DELL' ATTIVITA' EDILIZIA

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE

**Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino,
Vigarano M.da**

Deliberazione dei Consigli Comunali di:

Bondeno n. del

S. Agostino n. del

Poggio Renatico n. 27 del 25.05.2010

Vigarano M.da n. del

Mirabello n. del

Testo predisposto dai Tecnici dei 5 Comuni Associati nella funzione

**SERVIZIO INTERCOMUNALE PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA'
EDILIZIA IN MATERIA SISMICA.**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI A
CAMPIONE DI CUI AGLI ARTT. 11, COMMI 3 e 4 E 17 DELLA L.R. N. 31/2002 E 13
DELLA L.R. 19/2008**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha validità nell'ambito della Convenzione tra i Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggiorenetico, S. Agostino e Vigarano Mainarda adottata per la gestione associata della funzione di coordinamento delle procedure relative alla prevenzione del rischio sismico.
2. Il regolamento disciplina i controlli, previsti dagli articoli 11, commi 3 e 4 e 17 della L.R. N. 31/2002 e 13 della L.R. 19/2008, con metodo a campione sulle pratiche edilizie relative alle nuove costruzioni, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, riguardanti gli edifici privati e le altre costruzioni compreso le varianti sostanziali ai progetti approvati.

Art. 2

Deposito del progetto

1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio deposita il progetto esecutivo delle opere presso lo Sportello Unico dell'edilizia, competente per il territorio, prima dell'inizio dei lavori.

2. Tale deposito, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale n. 19/2008, esonera dalle autorizzazioni di cui all' articolo 11 della medesima L.R.
3. Il deposito avviene tramite compilazione e sottoscrizione di apposita modulistica, approvata dai competenti organi regionali.
4. Il progetto depositato riguarda l'intero organismo strutturale e contiene, la documentazione prevista dal D.M. 14/01/2008.
5. I competenti S.U.E. dei Comuni associati, in sede di acquisizione al protocollo degli atti, verificano l'esistenza e la completezza degli atti depositati.

Art. 3

Attività di controllo

1. i Comuni associati attuano i controlli con metodi a campione ed operano sulla base di apposita convenzione attraverso l'ufficio intercomunale per l'espletamento delle funzioni in materia sismica di seguito chiamato "Struttura Tecnica Competente".
2. Fermo restando che la responsabilità della perfetta rispondenza delle strutture in esame alla normativa antisismica e della loro corretta esecuzione è unicamente a carico del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore, nei limiti delle rispettive competenze, i controlli, sono mirati a verificare il rispetto della normativa antisismica sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione.
3. Il committente o il costruttore che esegue in proprio il cui progetto è stato sorteggiato per il controllo, ai sensi dell'articolo 6, comunica, mediante P.E.C., posta elettronica, raccomandata A/R o fax allo Sportello Unico dell'Edilizia competente, e per conoscenza alla Struttura Tecnica Competente, l'inizio dei lavori.
4. A tal fine, si intende per inizio dei lavori l'effettivo inizio della realizzazione delle strutture o parte di esse, ad esclusione dei lavori preliminari, quali la predisposizione dell'area o gli scavi di fondazione.
5. La comunicazione dell'inizio dei lavori è inoltrata non oltre 15 giorni dall'effettivo inizio degli stessi.

6. Nel caso la comunicazione di inizio lavori non venga trasmessa entro 15 giorni dall'effettivo inizio o dall'avvenuta ricezione dell'avviso di sorteggio il Dirigente del Settore Comunale competente applica la sanzione prevista dall'articolo 21 della L.R.19/2008, emettendo provvedimento motivato.

Art. 4

Controlli sulla progettazione

1. Il controllo dei progetti sorteggiati con le modalità di cui all'articolo 6, è volto a verificare la completezza e la esaustività degli elaborati tecnici di cui all'art. 2 comma 3°, prodotti dal progettista, al fine di esercitare un'azione di prevenzione su eventuali carenze.
2. Gli elaborati sono, altresì, esaminati, nel rispetto delle scelte progettuali adottate dal progettista delle strutture, limitatamente alla correttezza delle impostazioni delle calcolazioni in relazione alla normativa antisismica, controllando in particolare, con riguardo alla valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura, all'attendibilità dei risultati dei calcoli e delle verifiche, i contenuti del progetto presentato, senza effettuare elaborazioni di calcolo e verifiche autonome, attenendosi agli elaborati di sintesi, grafici e computazionali e alle informazioni eventualmente fornite dal progettista, di cui lo stesso ha attestato la correttezza e la congruenza con gli altri elaborati.
3. Responsabile del controllo della progettazione è la struttura tecnica competente che ha sede presso il Comune di Vigarano Mainarda.

Art. 5

Controlli sulla realizzazione

1. Ferma restando la diretta responsabilità del costruttore, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, il controllo sulla realizzazione dei progetti sorteggiati con le modalità di cui all'articolo 6, è volto a verificare la rispondenza dei lavori eseguiti ai disegni di progetto.

2. Verificata preliminarmente la regolarità del progetto depositato, secondo quanto indicato all'articolo 4 a seguito della comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 3, i tecnici della Struttura Tecnica Competente eseguono i sopralluoghi necessari a riscontrare, per i lavori in corso d'opera e non ancora collaudati, il sostanziale rispetto, nell'esecuzione dei disegni di progetto, delle prescrizioni in essi contenute e la predisposizione degli atti in conformità alla normativa tecnica vigente.
3. Durante l'avanzamento dei lavori relativi ai progetti sorteggiati viene effettuato almeno un sopralluogo in corso d'opera.
4. Il sopralluogo in cantiere è comunicato tempestivamente, e con qualsiasi mezzo, con almeno 7 giorni di preavviso, al committente o al costruttore che esegue in proprio, al Direttore dei lavori, alla ditta costruttrice ed al collaudatore in corso d'opera e per conoscenza al S.U.E. competente. I sopralluoghi sono effettuati dai tecnici della Struttura Tecnica Competente.
5. In caso di assenza del Direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera si procede al sopralluogo ed alla stesura del verbale, sottoscritto dai presenti. I successivi sopralluoghi in cantiere sono eseguiti dai tecnici della Struttura Tecnica Competente, con i compiti di cui all'articolo 103 del DPR 380/2001, senza preavviso e con la presenza eventuale dei Vigili Urbani.
6. In caso di gravi difformità riscontrate il verbale redatto dai tecnici della Struttura Tecnica Competente è inoltrato al Comune di competenza.
7. I sopralluoghi in cantiere sono verbalizzati; il verbale contiene, oltre ai dati identificativi della struttura le seguenti informazioni:
 - a. descrizione dello stato di avanzamento delle strutture eseguite, anche con riferimento ad eventuali difformità riscontrate visivamente, e compatibilità con l'inizio dei lavori comunicato;
 - b. verifica a discrezione della geometria delle strutture;
 - c. verifica dei dettagli costruttivi ritenuti significativi;
 - d. verifica degli atti relativi ai controlli sui materiali ed alle eventuali prove di carico effettuate;

e. verifica della documentazione di cantiere prevista dalla normativa.

Art. 6

Modalità di campionamento

1. I controlli sulla progettazione, di cui all'articolo 4 e quelli sulla realizzazione, di cui all'art. 5, riguardano il 30% delle D.I.A. ed il 20% dei P.C. riguardanti le opere di cui all'art. 1.
2. Il sorteggio dei campioni per i controlli sulla progettazione e sull'esecuzione avviene nella sede della Struttura Tecnica Competente, in seduta pubblica, il terzo giorno lavorativo del mese. Il sorteggio riguarda le pratiche edilizie il cui progetto strutturale è depositato nel mese precedente; il numero di progetti estratti, da sottoporre a controllo si intende approssimato per difetto con un minimo di uno. Le estrazioni sono effettuate manualmente. Le operazioni relative al sorteggio sono verbalizzate dal responsabile della Struttura Tecnica Competente, o suo delegato, in qualità di presidente e da un Segretario verbalizzante.
3. Sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, verranno sottoposti a verifica i progetti e le opere nei confronti dei quali sussistano fondati motivi per ritenere che i requisiti di sicurezza non siano rispettati.
4. I titolari dei progetti depositati ed estratti sono immediatamente informati, a cura del S.U.E., dell'avvenuto sorteggio mediante raccomandata A/R, P.E.C., posta elettronica o fax, da inviare agli indirizzi indicati negli atti di deposito. Contestualmente a tale notifica i responsabili dei competenti S.U.E. trasmettono i relativi atti progettuali alla Struttura Tecnica competente.
5. Nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla data di acquisizione degli atti progettuali, lo S.U.E. del Comune, acquisito il giudizio sull'esito del controllo dalla Struttura Competente, comunica all'interessato, committente o costruttore che esegue in proprio l'esito, secondo quanto indicato all'articolo 7.
6. I progetti sorteggiati sono registrati, oltre che sul registro ordinario e cronologico, da tenersi a cura della Struttura Tecnica Competente, anche su un ulteriore registro cronologico e numerato progressivamente. Il registro è del tipo "Registro di

protocollo”, a doppia faccia, nel quale i progetti depositati sono registrati annotando nella pagina di sinistra la registrazione in modo cronologico, partendo dal n. 1 (Data di Deposito, N. Deposito, Ditta Committente, Comune, etc.) e nella pagina di destra la data dell'estrazione, la data di comunicazione ai soggetti interessati (ditta committente, costruttore, Direttore dei lavori, collaudatore), la data di trasmissione e di acquisizione dei progetti alla struttura tecnica competente , l'esito del controllo della progettazione, trasmesso ufficialmente dal responsabile della struttura, la data dei sopralluoghi effettuati dai funzionari incaricati in fase di esecuzione dei lavori, eventuali integrazioni e modifiche agli atti progettuali intervenuti durante l'esame della progettazione e/o della realizzazione, l'esito del controllo sulla realizzazione.

Art. 7

Esito dei controlli

1. Il controllo sulla progettazione può concludersi con i seguenti esiti:
 - a. Esito positivo del controllo.
 - b. Esito positivo, con prescrizioni, che saranno verificate dal direttore dei lavori e dal collaudatore, nonché dal tecnico della Struttura Competente in sede di sopralluogo, di cui all'articolo 3.
 - c. Richiesta di integrazioni progettuali con assegnazione di un termine congruo e, alla scadenza del termine assegnato, nuovo controllo del progetto comprensivo delle integrazioni progettuali depositate.
 - d. Esito negativo del controllo.
2. In caso di esito negativo, o in caso in cui gli interessati non provvedano nel termine assegnato alle integrazioni progettuali, si procede, previo accertamento dell'eventuale inizio dei lavori, ai successivi adempimenti, di competenza del S.U.E. previsti dagli articoli 96 e 97 del D.P.R. n. 380/2001.
3. Nell'ambito del controllo sulla realizzazione, al termine di ogni sopralluogo in cantiere, possono manifestarsi le seguenti eventualità:
 - a. Assenza di riscontro di variazioni esecutive;

- b. Riscontro di variazioni esecutive giudicate “migliorative” o “lievi” dal responsabile della Struttura Competente, o suo delegato, sulla base del verbale di sopralluogo. Le variazioni sono esplicitamente segnalate al collaudatore in corso d’opera che ne tiene conto ai fini dell’esito del collaudo finale. In caso di incompatibilità rilevata dal collaudatore in corso d’opera, lo stesso adotta i provvedimenti previsti, dalla normativa vigente in materia.
- c. Riscontro di variazioni esecutive giudicate “gravi” dal Responsabile della Struttura Competente, o suo delegato, sulla base del verbale di visita. In tal caso si procede ai successivi adempimenti di competenza del S.U.E. previsti dagli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001.

Art. 8

Disposizioni generali

1. Le varianti in corso d’opera seguono le stesse procedure dei progetti originali se comportano una modifica sostanziale al progetto presentato e sono sottoposte a controllo.
2. Sono sottoposti a controllo della progettazione, le pratiche edilizie depositate afferenti le sanatorie edilizie di opere realizzate dopo la nuova classificazione sismica (23/10/2005) se non é ancora intervenuto il collaudo statico delle stesse.
3. Le pratiche di sanatoria edilizia di cui al precedente comma non sono sottoposte al controllo a campione sulla realizzazione.

Art. 9

Norme transitorie

I controlli sulla realizzazione di cui all’art. 3 c2, 5, 6 c1 e 2, 7 c.3, sono sospesi fino alla conclusione della fase sperimentale, decorrente dal 01/06/2010 ai sensi dell’art. 5 c.1 della L.R. 23/2009, prevista dall’art. 6 della convenzione per l’esercizio in forma associata del servizio di cui alla D.C.C. n° 59 del 17/12/2009, e salvo verifica positiva fatta al riguardo dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 10

Documentazione necessaria

Tutta la documentazione presentata al S.U.E. ed alla Struttura Tecnica Competente deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica approvata dai competenti organi regionali.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalla legge.